



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti

Corporate Tax Consultancy

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it
e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnerservizi@legalmail.it

Brescia, li 24 Giugno 2020

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 17 DEL 24/06/2020

- Dal 1° luglio niente contanti a partire da 2.000 euro

Gentile cliente,

A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all'utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall'art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale").

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all'utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L'art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all'utilizzo del denaro contante l'oblazione di cui all'art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell'art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine

previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione **in misura ridotta**. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante	
Ambito temporale di riferimento	Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

Soglie sì o no: cosa fanno gli altri Paesi

In Europa l'uso del contante è disciplinato in maniera molto differente: alcuni stati hanno introdotto divieti e restrizioni ai pagamenti con denaro contante oltre una soglia, mentre altri non hanno un limite. Fra i primi rientrano 13 Paesi, compresa l'Italia, mentre in altri 17 vi è sostanzialmente libertà di circolazione della moneta.

L'EUROPA CON LE SOGLIE PER I CONTANTI

Paesi	Limite in Euro
Italia	<ul style="list-style-type: none"> • 2.999,99; • 1.999,99 dall'1/07/2020
Francia	1.000 per residenti e 15.000 non residenti
Portogallo	1.000
Grecia	1.500
Spagna	2.500 per residenti e 15.000 non residenti
Belgio	3.000
Bulgaria	5.110 circa
Romania	2.260 circa soglia giornaliera
Slovacchia	5.000
Repubblica Ceca	14.000 soglia giornaliera
Polonia e Croazia	15.000
Svizzera	100.000 franchi (circa 95.000 euro)

L'EUROPA SENZA LIMITI PER I CONTANTI	
Paesi	Prescrizioni
Germania	Nessun limite; per pagamenti sopra 10.000 si deve mostrare la carta d'identità
Ungheria	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun limite per i consumatori; • Soglia di circa 5.000 euro per persone giuridiche
Olanda	Nessun limite ma i professionisti e le istituzioni devono rilevare le operazioni sospette ed identificare i soggetti coinvolti
Danimarca	Nessun limite ma oltre la cifra di circa 1.340 euro il consumatore diviene responsabile in caso di evasione fiscale a meno che non comunichi la transazione alle autorità competenti
Regno Unito	Nessun limite ma i venditori devono registrarsi al fisco se accettano più di 15.000 euro
Irlanda	Nessun limite ma restrizioni nell'uso in pratica
Svezia	Nessun limite ma i commercianti non sono obbligati ad accettare contante in pagamento se il limite è chiaramente indicato prima della transazione
Norvegia	Nessun limite per acquisti di merci ma per i servizi al di sopra di circa 1.078 il consumatore è responsabile con il prestatore del mancato versamento dell'IVA e imposte
Finlandia	Nessun limite ma le società non sono obbligate ad accettare grandi ammontari di monete o banconote purché dichiarato in precedenza
Estonia	Le istituzioni creditizie e finanziarie devono accettare senza limiti i versamenti di banconote e monete. Tutte le altre persone giuridiche ed i cittadini devono rispettare il limite di n. 50 monete, qualsiasi sia il valore delle stesse e banconote senza limite
Lettonia, Malta, Lituania, Austria, Cipro, Slovenia, Islanda	Nessun limite

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)